



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 IN DATA 28/04/2022

OGGETTO :

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO E TARIFFE ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di aprile alle ore ventuno e minuti dieci nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME e NOME	PRESENTE
COSTA FROLA MARIA SUSANNA - Sindaco	Sì
PICCA PICCON GIOVANNA - Consigliere	Sì
VIGO NATALE PIETRO - Consigliere	Sì
CHIADO' CAPONET GIACOMO - Consigliere	Sì
PERINO SAMUELE - Consigliere	Giust.
MOLINAR MIN VALENTINA - Consigliere	Sì
MASSA MICON DARIO - Consigliere	Sì
DE MARCO ANGELO - Consigliere	Sì
INDACO LUCA - Consigliere	Giust.
MOTTA SERGIO - Consigliere	Giust.
DETOMA ENRICO - Consigliere	Sì
TELESCA MARIA - Consigliere	Sì
QUERCIA DAMIANO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra DEL SORDO Dott.ssa Gaetana il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra COSTA FROLA MARIA SUSANNA nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 493/2020/R/RIF che introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Agenzia ha approvato il "Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" per il secondo periodo regolatorio pluriennale 2022-2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Corio è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Esaminato il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2022 assunto al protocollo comunale n. 2765 del 12/04/2022, predisposto dal Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (CISA) di Ciriè, Ente territorialmente competente e soggetto Gestore, già integrato con i costi sostenuti dal Comune, approvato con deliberazione

del Consiglio di Amministrazione del Consorzio CISA n. 11 del 13/04/2022, alla quale è allegata la relazione generale di accompagnamento al PEF che al suo interno richiama la dichiarazione di veridicità dello stesso sui dati utilizzati così come previsto dal MTR ARERA;

Considerato che il consorzio CISA ha approvato il PEF complessivo, quale Ente Territorialmente competente, sia per l'anno 2022 che per i successivi periodi 2023/2024/2025 e che le proiezioni 2023/2024/2025 hanno valore indicativo e verranno riviste in sede di approvazione dei PEF per le singole annualità; il criterio seguito dal consorzio CISA è stato di assoggettare a variazione in aumento ciascuno degli anni 2023/2024/2025 con il tasso di inflazione dell'1,7% al netto di recupero di produttività pari a 0,1% con un tasso netto di crescita dell'1,6%. Pertanto, il PEF di ogni singolo comune per le annualità 2023/2024/2025 viene ottenuto incrementando ciascun valore contenuto nel PEF (e quindi il suo totale) di una percentuale annua pari a 1,6%;

Considerato che il Comune di Corio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19/03/2022 ha delegato il servizio di gestione della Tariffa Raccolta rifiuti – TARI – all'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone con decorrenza dal 01/01/2022 e che la relativa gestione avviene in forza della Convenzione sottoscritta dall'Unione con la Società S.I.A. S.r.l.;

Vista la relazione di accompagnamento al PEF anno 2022 predisposta dalla Società S.I.A. S.r.l., trasmessa al protocollo comunale n. 3145 del 26/04/2022, contenente i costi del servizio di gestione dei rifiuti, diviso per singoli interventi e con la relativa ripartizione tra quota fissa e quota variabile, nonché tra utenze domestiche e utenze non domestiche, da cui risulta un costo complessivo di € 483.989,93 al netto della quota MIUR e della quota mercato (canone unico);

Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2022, quali risultano indicate nelle tabelle predisposte dalla società S.I.A. S.r.l. unitamente alla relazione di accompagnamento 2022;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2022 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto piano che costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe;

Viste le disposizioni stabilite nel Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione n. 21 in data 29/06/2021;

Visto in particolare l'art. 9 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Richiamato, in particolare, l'art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile in conformità al piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, contenuto nell'allegato "A" alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato A sopra citato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macro categorie di utenze;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione di rifiuti, al netto della quota del MIUR corrisposta al comune per taxa raccolta rifiuti scuole anno 2022 e del gettito proveniente dalle utenze del mercato rientrato nella gestione del canone unico, introdotto a partire dal 2021, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato C della presente deliberazione il quale costituisce parte integrante del presente atto;

Visto l'art. 26, comma 3, del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, il quale stabilisce che "Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in tre consecutive, alle scadenze che verranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale";

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per

effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana di Torino) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Visto l'art. 3 comma 5-quinquies del decreto legge 228/2021, come convertito dalla Legge n. 15 del 25/02/2022 il quale testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e il documento unico di programmazione semplificato (DUPS) e sue successive variazioni;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. e s.m.i.;

Udito il seguente intervento:

- il Sindaco relaziona sull'argomento.

Il citato intervento, ai sensi del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale non viene riportato nel presente provvedimento, non essendone stata formulata esplicita richiesta; esso comunque è integralmente registrato su compact disk, depositato presso il Palazzo Comunale e forma parte integrante della presente deliberazione.

Proceduto al voto con il seguente esito:

Presenti n. 10

Votanti n. 7

Astenuti: n. 3 (Detoma Enrico, Telesca Maria e Quercia Damiano)

Contrari: n. 0

Con n. 7 voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il piano economico finanziario anno 2022, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente, contenuto nell'allegato A alla presente deliberazione che ne fa parte integrante e sostanziale;
- 3) di prendere atto che il consorzio CISA ha approvato il PEF complessivo, quale Ente Territorialmente competente, sia per l'anno 2022 che per i successivi periodi 2023/2024/2025 e che le proiezioni 2023/2024/2025 hanno valore indicativo e verranno riviste in sede di approvazione dei PEF per le singole annualità; il criterio seguito dal consorzio CISA è stato di assoggettare a variazione in aumento ciascuno degli anni 2023/2024/2025 in considerazione del tasso di inflazione dell'1,7% al netto di recupero di produttività pari a 0,1% con un tasso netto di crescita dell'1,6%. Pertanto, il PEF del Comune di Corio per le annualità 2023/2024/2025 viene ottenuto incrementando ciascun

valore contenuto nel PEF anno 2022 (e quindi il suo totale) di una percentuale annua pari a 1,6%;

- 4) di approvare e la relazione di accompagnamento al PEF 2022 predisposta dalla società S.I.A. S.r.l. (allegato B)
- 5) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022, quali risultano indicate nelle tabelle trasmesse dal soggetto gestore del servizio S.I.A. S.r.l., di cui all'allegato C della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 6) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 7) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
- 8) di trasmettere il presente atto e i suoi allegati al Consorzio CISA per i successivi e conseguenti adempimenti di competenza;
- 9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente, il Consiglio Comunale,

con successiva e separata votazione, con n. 10 voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese, dichiara per l'urgenza la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, T.U.EE.LL. 18.08.2000 n. 267.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'O.D.G. , il Presidente scioglie la seduta alle ore 21,40.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
COSTA FROLA MARIA SUSANNA

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
DEL SORDO Dott.ssa Gaetana

COMUNE DI CORIO: TARIFFE TARI ANNO 2022

UTENZE DOMESTICHE

PARTE FISSA

Numero componenti	utenze (n)	metri quadri	metri q. "equivalenti"	Ka	Quf	parte fissa (€/mq)	gettito parte fissa (€/anno)
1	608	71.790	60.304	0,84	0,59098	€ 0,4964	€ 23.184,06
2	1.738	174.957	171.458	0,98	0,59098	€ 0,5792	€ 40.730,79
3	227	34.362	37.111	1,08	0,59098	€ 0,6383	€ 15.599,10
4	152	25.885	30.027	1,16	0,59098	€ 0,6855	€ 13.428,35
5	25	3.555	4.408	1,24	0,59098	€ 0,7328	€ 2.014,52
>= 6	12	2.320	3.016	1,30	0,59098	€ 0,7683	€ 1.362,92
TOTALI	2.762	312.869	306.323				€ 181.031,70

PARTE VARIABILE

Numero componenti	utenze (n)	metri quadri	utenze "equivalenti"	Kb	Quv	parte variabile (€/nucleo)	gettito parte var. (€/anno)
1	608	71.790	445	0,80	318,99940	€ 56,8185	€ 20.852,38
2	1.738	174.957	2.212	1,60	318,99940	€ 113,6369	€ 51.932,08
3	227	34.362	434	2,05	318,99940	€ 145,5973	€ 22.421,99
4	152	25.885	370	2,60	318,99940	€ 184,6600	€ 19.573,96
5	25	3.555	77	3,25	318,99940	€ 230,8250	€ 4.385,68
>= 6	12	2.320	42	3,75	318,99940	€ 266,3366	€ 2.130,69
TOTALI	2.762	312.869	3.580				€ 254.279,34

UTENZE NON DOMESTICHE

PARTE FISSA

CATEGORIA	utenze (n)	metri quadri	metri q "equiv."	Kc	Qapf	parte fissa (€/mq)	gettito parte fissa (€/anno)
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	50	16,00	0,32	0,36570	€ 0,1170	€ 5,85
2 - Campeggi, distributori di carburanti	1	52	34,84	0,67	0,36570	€ 0,2450	€ 12,74
3 - Stabilimenti balneari	0	0	-	0,38	0,36570	€ 0,1390	€ -
4 - Esposizioni, autosaloni	6	4.987	1.496,10	0,3	0,36570	€ 0,1097	€ 547,12
5 - Alberghi con ristorante	1	286	306,02	1,07	0,36570	€ 0,3913	€ 111,91
6 - Alberghi senza ristorante	2	664	531,20	0,8	0,36570	€ 0,2926	€ 194,26
7 -Case di cura e riposo	1	2.885	2.740,75	0,95	0,36570	€ 0,3474	€ 1.002,29
8 - Uffici e agenzie	4	453	453,00	1	0,36570	€ 0,3657	€ 165,66
9 - Banche, istituti di credito e studi professionali	14	1.360	748,00	0,55	0,36570	€ 0,2011	€ 273,54
10 - Negozi di abbigliamento, calzature libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9	592	515,04	0,87	0,36570	€ 0,3182	€ 188,35
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7	259	277,13	1,07	0,36570	€ 0,3913	€ 101,35
12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	6	213	153,36	0,72	0,36570	€ 0,2633	€ 56,08
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5	448	412,16	0,92	0,36570	€ 0,3364	€ 150,73
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	18	3.863	1.661,09	0,43	0,36570	€ 0,1573	€ 607,46
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	1	1.088	598,40	0,55	0,36570	€ 0,2011	€ 218,84
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	11	1.192	5.769,28	4,84	0,36570	€ 1,7700	€ 2.109,83
17 - Bar, caffè, pasticceria	10	630	2.293,20	3,64	0,36570	€ 1,3312	€ 838,62
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14	1.082	1.904,32	1,76	0,36570	€ 0,6436	€ 696,41
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0	-	1,54	0,36570	€ 0,5632	€ -
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1	27	163,62	6,06	0,36570	€ 2,2161	€ 59,84
21 - Discoteche, night club	0	0	-	1,04	0,36570	€ 0,3803	€ -
TOTALI	112	20.131	20.073,51				€ 7.340,89

PARTE VARIABILE

CATEGORIA	utenze (n)	metri quadri	metri q "equiv."	Kd	Cu	parte variabile (€/mq)	gettito parte variabile (€/anno)
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	50	153	3,06	0,22264	€ 0,6813	€ 34,06
2 - Campeggi, distributori di carburanti	1	52	302,12	5,81	0,22264	€ 1,2936	€ 67,26
3 - Stabilimenti balneari	0	0	0	3,72	0,22264	€ 0,8282	€ -
4 - Esposizioni, autosaloni	6	4.987	13.963,60	2,8	0,22264	€ 0,6234	€ 3.108,90
5 - Alberghi con ristorante	1	286	2.691,26	9,41	0,22264	€ 2,0951	€ 599,19
6 - Alberghi senza ristorante	2	664	2.943,51	4,43	0,22264	€ 0,9870	€ 655,35
7 -Case di cura e riposo	1	2.885	22.878,05	7,93	0,22264	€ 1,7656	€ 5.093,64
8 - Uffici e agenzie	4	453	3.864,09	8,53	0,22264	€ 1,8991	€ 860,31
9 - Banche, istituti di credito e studi professionali	14	1.360	6.228,80	4,58	0,22264	€ 1,0197	€ 1.386,80
10 - Negozi di abbigliamento, calzature libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9	592	4.552,48	7,69	0,22264	€ 1,7121	€ 1.013,58
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7	259	2.553,74	9,86	0,22264	€ 2,1953	€ 568,57
12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	6	213	1.416,45	6,65	0,22264	€ 1,4806	€ 315,36

2


22/04/2022

ALLEGATO-1-Tariffe 2022 Corio.docx

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5	448	3.633,28	8,11	0,22264	€ 1,8056	€ 808,93
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	18	3.863	18.001,58	4,66	0,22264	€ 1,0375	€ 4.007,93
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	1	1.088	6.288,64	5,78	0,22264	€ 1,2869	€ 1.400,12
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	11	1.192	54.617,44	45,82	0,22264	€ 10,2015	€ 12.160,21
17 - Bar, caffè, pasticceria	10	630	22.743,00	36,1	0,22264	€ 8,0374	€ 5.063,58
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14	1.082	17.214,62	15,91	0,22264	€ 3,5423	€ 3.832,72
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0	0	15,15	0,22264	€ 3,3730	€ -
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1	27	1.623,51	60,13	0,22264	€ 13,3875	€ 361,46
21 - Discoteche, night club	0	0	0	9,98	0,22264	€ 2,2220	€ -
TOTALI	112	20.131	185.669,17				€ 41.338,00

PEF MTR ARERA - ANNO 2022 : CORIO	ENTE	COMPLESSIVO	COSTI CISA	COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	€ 47.382,81	€ 47.382,81	€ -
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	€ 71.930,10	€ 71.930,10	€ -
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	€ 22.636,00	€ 22.636,00	€ -
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	€ 159.497,44	€ 159.497,44	€ -
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TV}	G	€ -	€ -	€ -
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	€ -	€ -	€ -
Fattore di Sharing – b	E	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	C	€ -	€ -	€ -
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G	€ -31.785,00	€ -31.785,00	€ -
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω) AR _{CONAI}	C	€ -31.785,00	€ -31.785,00	€ -
Componente a congruaggio relativa ai costi variabili – RC _{TV}	G	€ -	€ -	€ -
Coefficiente di gradualità (1+Y)	C	€ -	€ -	€ -
Rateizzazione r	E	€ -	€ -	€ -
Componente a congruaggio relativa ai costi variabili – (1+Y) RC _{TV} /r	C	€ -	€ -	€ -
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	G	€ 26.966,14	€ 26.966,14	€ -
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	€ 296.627,49	€ 296.627,49	€ -
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	€ 16.184,31	€ 16.184,31	€ -
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	€ 45.000,00	€ -	€ 45.000,00
Costi generali di gestione - CGG	G	€ 31.389,17	€ 31.389,17	€ -
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	€ 26.500,00	€ -	€ 26.500,00
Altri costi - COal	G	€ 59.261,45	€ 59.261,45	€ -
Costi comuni – CC	G	€ 162.150,63	€ 90.650,63	€ 71.500,00
Ammortamenti - Amm	G	€ -	€ -	€ -
Accantonamenti - Acc	G	€ -	€ -	€ -
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	€ -	€ -	€ -
- di cui per crediti	G	€ -	€ -	€ -
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	€ -	€ -	€ -
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	€ -	€ -	€ -
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	€ -	€ -	€ -
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{inc}	G	€ -	€ -	€ -
Costi d'uso del capitale – CK	G	€ -	€ -	€ -
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TF}	G	€ -	€ -	€ -
Componente a congruaggio relativa ai costi fissi – RC _{TF}	G	€ -	€ -	€ -
Coefficiente di gradualità (1+Y)	C	€ -	€ -	€ -
Rateizzazione r	E	€ -	€ -	€ -
Componente a congruaggio relativa ai costi fissi – (1+Y) RC _{TF} /r	C	€ -	€ -	€ -
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	G	€ 10.683,49	€ 10.683,49	€ -
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	€ 189.018,43	€ 117.518,43	€ 71.500,00
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a	C	€ 485.645,92	€ 414.145,92	€ 71.500,00

COMUNE DI CORIO



**PIANO FINANZIARIO
TASSA RIFIUTI – TARI**

**RELAZIONE DI
ACCOMPAGNAMENTO
2022**

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	4
FREQUENZA DI SVUOTAMENTO	5
DATI SULLA RACCOLTA	5
3. ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO.....	6
4. DEFINIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	6
LEGENDA COSTI VARIABILI	8
LEGENDA COSTI FISSI	9
5. ATTRIBUZIONE DELLE VOCI DI COSTO ALLA PARTE FISSA E ALLA PARTE VARIABILE.....	9
RIPARTIZIONE COSTI FISSI.....	10
RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI.....	10
6. LE ENTRATE DA PREVEDERE PER IL 2022.....	10
7. VOCI DA INSERIRE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 PER LA COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SETTORE RIFIUTI	11

1. PREMESSA

Con la **Legge di Stabilità 2020**, art. 1, comma 738, legge 27 dicembre 2019 n. 160 (*pubblicata in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 supplemento ordinario n. 45/L*), è **stata abrogata, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale** (cd. IUC) di cui all'art. 1, c. 639, legge 27 dicembre 2013 n. 147, imposta che si componeva di una componente di natura patrimoniale, l'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Dalla modifica normativa la **TASSI SUI RIFIUTI (cd. TARI)** è rimasta invariata e continua ad essere disciplinata dalla art. 1 Legge 21 dicembre 2013 n. 147 (commi 639 e segg.). L'art. 1, c. 780, legge 160/2010, infatti, ha fatto salve le disposizioni della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che disciplinano questo tributo.

L'art. 1 comma 651 della legge 147/2013 prevede che il Comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999 n. 158.

A partire dall'anno 2020, è entrata in vigore la regolamentazione del settore attribuita dal legislatore all'Agenzia ARERA fin dal 2018. L'Agenzia, con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF, ha approvato il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)", introducendo importanti e sostanziali modifiche a quanto precedentemente previsto e regolato dal succitato decreto.

La nuova procedura di tariffazione, prevista dal MTR, definisce le modalità di redazione del Piano Finanziario e l'iter di approvazione che deve essere seguito dal Gestore del servizio integrato e dall'Ente Territorialmente Competente.

Con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) la stessa Agenzia ha approvato il "Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" per il secondo periodo regolatorio pluriennale 2022-2025, con aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie e una eventuale revisione infra-periodo nel caso si giustificati motivi.

Il Piano Finanziario incluso nella presente relazione è stato redatto seguendo la sopra citata procedura.

Il presente documento ha l'obiettivo di presentare il piano finanziario previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 158/99 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

A questo scopo, per costruire un piano metodologicamente fondato e coerente con la normativa, è necessario seguire un iter logico strutturato secondo quanto di seguito evidenziato.

Il primo passo consiste, quindi, nella definizione degli obiettivi di fondo che l'Amministrazione Comunale intende perseguire.

Successivamente l'analisi del sistema di gestione attuale porta a definire il programma degli interventi per raggiungere i suddetti obiettivi.

Scopo principale del Piano Finanziario è, l'individuazione degli investimenti programmati, la cui conoscenza è fondamentale per la determinazione della tariffa.

Ai sensi dell'art. 1, comma 683 della legge 147/2013 e sue s.m.i. il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani validato dall'Ente Territoriale Competente.

2. GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso cui l'Amministrazione Comunale definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani.

Nel Comune di Corio lo smaltimento dei rifiuti viene effettuato secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in ottemperanza al contratto di servizio in essere con il Consorzio CISA.

La normativa vigente in materia prevede il raggiungimento di obiettivi decisamente ambiziosi sia in termini di raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata - 65% su base provinciale - sia di riduzione dei rifiuti in senso assoluto.

A partire da mese di luglio 2021, in base alle decisioni assunte a livello Consortile, il servizio di raccolta è espletato tramite gestione in-house da parte della Società SIA Srl, partecipata dai Comuni del Consorzio.

Il Comune di Corio, per l'anno di imposta 2022, continuerà ad applicare e riscuotere il tributo in proprio in base al metodo di calcolo presuntivo, avvalendosi dei servizi gestionali offerti dalla Società SIA Srl.

Qui di seguito si riporta l'organizzazione del servizio di raccolta per l'anno 2022:

- raccolta differenziata del vetro mediante raccolta domiciliare ogni 21 giorni, nella parte alta del Comune ogni 15 giorni;
- raccolta differenziata della carta mediante raccolta domiciliare con frequenza quindicinale;
- raccolta differenziata degli imballaggi in plastica/lattine/barattoli mediante raccolta domiciliare con frequenza quindicinale;
- raccolta indifferenziata del rifiuto secco non riciclabile mediante raccolta domiciliare con frequenza quindicinale, nella parte alta del Comune a cadenza settimanale;
- rifiuto differenziato organico mediante raccolta domiciliare con frequenza settimanale e intensificazione della frequenza di raccolta con cadenza bisettimanale nel periodo intercorrente tra la metà del mese di aprile e la metà del mese di settembre;
- raccolta di tutte le frazioni per le sole utenze commerciali selezionate e dedicate (scuole, ospedali, case di cura) che producono grandi quantitativi di rifiuto mediante raccolta domiciliare con frequenza personalizzata;
- raccolta differenziata degli imballaggi in cartone mediante deposito del rifiuto a terra presso alcuni punti di raccolta prestabiliti con l'Amministrazione e frequenza di raccolta settimanale.

FREQUENZA DI SVUOTAMENTO

Il servizio di raccolta è fornito a n. 2.762 utenze domestiche e n. 112 utenze non domestiche con le seguenti modalità:

TIPO DI RACCOLTA	frequenza
Indifferenziato	Ogni 15 giorni Ogni 7 giorni (nella parte alta del Comune)
Organico	Ogni 7 giorni (da gennaio a metà aprile e da metà settembre a dicembre) Bisettimanale (da metà aprile a metà settembre)
Carta	Ogni 15 giorni
Cartone	Ogni 7 giorni (a richiesta presso 27 punti di raccolta) Frequenza personalizzata (per le utenze selezionate e dedicate)
Vetro	Ogni 21 giorni Ogni 15 giorni (nella parte alta del Comune)
Imballaggi in plastica e lattine	Ogni 15 giorni

SISTEMA DI RACCOLTA INTEGRATA – ALTRI SERVIZI	frequenze annue
Servizio raccolta ingombranti	12
Servizio raccolta pile esauste	6
Servizio raccolta farmaci scaduti	12
Servizio raccolta rifiuti abbandonati	26
Servizio raccolta carcasse animali	10
Servizio raccolta sfalci e ramaglie	servizio a pagamento
Servizio lavaggio contenitori	2 per i contenitori dei rifiuti organici 2 per i contenitori dei rifiuti indifferenziati 1 per i contenitori del vetro
Servizio spazzamento manuale e cestini	52 (4 zone a rotazione)
Servizio spazzamento meccanizzato	0
Servizio pulizia e raccolta differenziata c/o manifestazioni	0
Servizio pulizia area mercato	0

DATI SULLA RACCOLTA

Abitanti al 31/12/2021 n. 3.072

Descrizione	Quantità (tonnellate)	Percentuale	Produzione abitante/anno (Kg)	Produzione abitante /giorno (Kg)
Rifiuto al termovalorizzatore	697,26	52,51%	226,97	0,622
Rifiuto a recupero	630,50	47,49%	205,24	0,562
Totale	1.327,76	100,00%		

3. ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO

Il Metodo Tariffario (MTR-2) del servizio integrato di gestione dei Rifiuti approvato dall'Agenzia ARERA con la deliberazione n. 363/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, ha come obiettivo la predisposizione del PEF a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento dei vari gestori, con particolare attenzione al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni. Questi oneri sono quindi proiettati all'anno di riferimento mediante il loro aggiornamento con il tasso di inflazione, nondimeno l'ammontare dei costi complessivi riconosciuti non può superare il totale complessivo delle entrate tariffarie effettivamente addebitate nell'anno precedente oltre a una predeterminata percentuale.

Il tasso di inflazione, che negli anni precedenti non incideva sui costi del PEF, per il 2022, con decisione assembleare, è stato applicato sui costi dei servizi di raccolta con un valore del 3,9%, per un parziale adeguamento all'inflazione media annuale prevista.

I costi esposti nel Piano Finanziario incluso alla presente, rispettano i requisiti richiesti dal metodo tariffario rifiuti di ARERA.

4. DEFINIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO

I costi di gestione sono composti dai costi di gestione dei servizi che riguardano i rifiuti indifferenziati sommati ai costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata.

I costi di raccolta dei materiali sono quelli contenuti nel contratto di affidamento del servizio in base all'appalto gestito dal Consorzio CISA.

Il costo relativo allo smaltimento presso il termovalorizzatore TRM in vigore è di 109,75 €/T oltre ai contributi che sono stati previsti come segue:

- € 2,5/T per contributo comunale;
- € 1/T contributo ATO oltre a € 0,15/abitante al 31 dicembre 2021.

I costi relativi al trattamento e riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata al netto dei corrispettivi CONAI sono stati calcolati sulla base dei prezzi e dei conferimenti dell'anno 2021.

I costi di gestione e riscossione della TARI sono relativi alle spese per la gestione del tributo che è svolta dalla società SIA mediante apposita convenzione.

Come previsto dal MTR-2, i costi complessivi ripartiti comprendono sia i costi sostenuti dal Gestore del servizio integrato (Consorzio CISA), sia i costi sostenuti dal Comune e comunicati al Consorzio stesso.

PIANO FINANZIARIO TARI

COMUNE DI CORIO	2022		
	Ambito tariffario: Consorzio CISA		
	Costi del/l gestore/l diverso/l dal Comune	Costi del/l Comune/l	Ciclo Integrato RU (TOI PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	52.121	-	52.121
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	79.123	-	79.123
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	24.900	-	24.900
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	175.447	-	175.447
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO ^{ESP} _{134,IV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO ^{ESP} _{IV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 - COI ^{ESP} _{IV}	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	-	-	-
Fattore di Sharing - b	n.d.	0,00	n.d.
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - AR ₁₄	34.944	-	34.944
Fattore di Sharing - ω	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing - b(1+ω)	n.d.	-	n.d.
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing - b(1+ω)AR ₁₄	34.944	-	34.944
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - #Ctof _{IV}	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-
Recupero delta [(T _{ta} -T _{max})] di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	296.627	-	296.627
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	17.809	-	17.809
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	-	45.000	45.000
Costi generali di gestione - CGG	34.528	-	34.528
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	26.500	26.500
Altri costi - CO ₁₄	65.188	-	65.188
Costi comuni - CC	99.716	71.500	171.216
- Ammortamenti - Amm	-	-	-
- Accantonamenti - Acc	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{14C}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 - CK _{proprietar}	-	-	-
Costi d'uso del capitale - CK	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO ^{ESP} _{134,IF}	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO ^{ESP} _{IF}	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{ESP} _{IF}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - #C _{IF}	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	-	-
Recupero delta [(T _{ta} -T _{max})] di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.4 Del. 363/2021/R/RII	117.518	71.500	189.018
Σ(Ta+ΣTVa+ΣTFa) prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII			
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	414.146	71.500	485.646

All'importo totale sopraindicato sono state detratte la quota relativa al contributo erogato dal MIUR per le scuole pubbliche e la quota degli incassi derivanti dal canone unico per le utenze del mercato, sottratte in proporzione dai costi fissi e dai costi variabili:

QUOTA MIUR	€ 953,71
QUOTA MERCATO (CANONE UNICO)	€ 702,28
TOTALE DA SOTTRARRE	€ 1.655,99

Importo da sottrarre ai costi variabili	€ 1.010,15	61%
Importo da sottrarre ai costi fissi	€ 645,84	39%

Il costo totale del servizio nel Comune di Corio è quindi il seguente:

€ 483.989,93.

Legenda costi variabili

- CRT_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all'Articolo 7 e al comma 8.3;
- CTS_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 7 e al comma 8.4;
- CTR_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 7 e al comma 8.6;
- CRD_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all'Articolo 7 e al comma 8.5;
- $CO116,TV,aexp$ è la componente di costo variabile di cui al comma 9.1, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;
- $CQTV,aexp$ è la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri variabili aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio;
- $COITV,aexp$ è la componente, di natura previsionale, destinata alla copertura degli oneri variabili attesi connessi al conseguimento di *target* riconducibili a modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti, e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, secondo quanto previsto dal comma 9.3 e dall'Articolo 10;
- AR_a è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di *asset* e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta dei rifiuti di pertinenza;
- ba è il fattore di *sharing* dei proventi, il cui valore è determinato dall'Ente territorialmente competente - nell'ambito dell'intervallo [0.3,0.6] - in ragione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei;
- $AR_{sc,a}$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza;
- $ba(1+\omega_a)$ è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai predetti sistemi collettivi di *compliance*, dove ω_a è determinato dall'Ente territorialmente competente secondo quanto previsto al successivo Articolo 3;
- $RC_{tot\ tv,a}$ è la componente a conguaglio di cui all'Articolo 18 relativa ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a: $\sum TV_a$

Legenda costi fissi

- $CSLa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla base delle disposizioni di cui all'Articolo 7 e al comma 8.2;
- CCa sono i costi comuni di cui all'Articolo 7 e all'Articolo 11;
- CKa sono i costi d'uso del capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV;
- $CO_{116,TF,aexp}$ è la componente di costo fisso di cui al comma 9.1, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;
- $CQ_{TF,aexp}$ è la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri fissi aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio;
- $CO_{ITF,aexp}$ è la componente, di natura previsionale, destinata alla copertura degli oneri fissi attesi connessi al conseguimento di *target* riconducibili a modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti, e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, secondo quanto previsto dal comma 9.3 e dall'Articolo 10;
- $RC_{tot TF,a}$ è la componente a conguaglio di cui all'Articolo 19 relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a: $\sum TFa$

5. ATTRIBUZIONE DELLE VOCI DI COSTO ALLA PARTE FISSA E ALLA PARTE VARIABILE

I costi così come esposti sono complessivi e non analitici, in quanto il Consorzio CISA, per conto del Comune di Corio, ha affidato i servizi in appalto e conseguentemente la disaggregazione dei costi per singole voci non è disponibile.

Ad oggi la ripartizione dei costi, applicando il metodo MTR-2, risulta essere del 39% per i costi fissi e del 61% per i costi variabili:

COSTI FISSI	COSTI VARIABILI	TOTALE COSTI
€ 188.372,59	€ 295.617,34	€ 483.989,93
39 %	61 %	100 %

PIANO FINANZIARIO TARI

Un elemento importante nella definizione delle tariffe è la percentuale di attribuzione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche.

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

La ripartizione dei costi fissi tra le utenze domestiche e non domestiche è pari al rapporto tra il numero delle utenze di ciascun tipo e il totale delle utenze:

	Numero	Percentuale
Utenze domestiche	2.762	96%
Utenze non domestiche	112	4%
TOTALE	2.874	100%

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

La ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche è calcolata in base al rapporto tra la produzione potenziale di rifiuto in kg/mq per ciascun tipo sul totale dei rifiuti annuali:

	Kg di rifiuto prodotti	Percentuale
Utenze domestiche	1.142.092,83	86%
Utenze non domestiche	185.669,17	14%
TOTALE	1.327.762,00	100%

La suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche in base ai criteri sopra esposti è la seguente:

	Costi fissi	Costi variabili	Totale in euro	% ripartizione costi
Ut. domestiche	€ 181.031,70	€ 254.279,34	€ 435.311,04	61%
Ut. non domestiche	€ 7.340,89	€ 41.338,00	€ 48.678,89	39%
TOTALE	€ 188.372,59	€ 295.617,34	€ 483.989,93	100%
% ripartizione	DOM 96% - NDOM 4%	DOM 86% - NDOM 14%		

6. LE ENTRATE DA PREVEDERE PER IL 2022

I costi 2022 sono quelli derivanti dalle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e dai costi derivanti dalle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

I costi relativi alle riduzioni della TARI previste all'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione del tributo, rimangono come da regolamento a carico del bilancio comunale.

La TARI è considerata al netto del tributo ambientale a favore della Città Metropolitana di Torino (5%).

Le tabelle allegate rappresentano le tariffe elaborate per l'anno 2022 a copertura del gettito previsto dal piano Economico finanziario.

ALLEGATO-1-Tariffe 2022 Corio.pdf

7. VOCI DA INSERIRE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 PER LA COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SETTORE RIFIUTI

Nel bilancio di previsione 2022, si dovrà allegare il Piano Finanziario della gestione dei rifiuti, con l'esplicitazione e l'evidenziazione delle voci di costi del settore con le modalità previste dalla legge, dando atto che il tributo coprirà il 100% dei costi ad eccezione dei casi sociali che saranno interamente a carico del bilancio comunale.

Per l'anno 2022 la ripartizione dei costi tra le categorie è la seguente:

COSTI FISSI

- utenze domestiche : 96 %
- utenze non domestiche : 4 %

COSTI VARIABILI

- utenze domestiche : 86 %
- utenze non domestiche : 14 %